

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA AD ALTA POTENZA
(HIGH POWER CHARGER - HPC)

Tra

Società con sede legale in CAP ..., capitale sociale Euro..., C.F., e iscrizione nel Registro delle imprese di n. ..., di seguito più brevemente denominata "**Parte Attuatrice**"

da una parte

E

Comune di VENEZIA con sede legale in San Marco 4136, C.F. 00339370272 - rappresentato dal(Sindaco o dirigente delegato)cognome e nome.....nato il, domiciliato per le proprie funzioni presso la sede comunale (di seguito, il "**Comune**") - dall'altra parte - di seguito definite congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente la "**Parte**";

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30 maggio 2023 sono stati approvati Manifestazione di interesse per lo sviluppo dell'infrastruttura per la ricarica elettrica veloce di veicoli tipologia HPC (High Power Charger - ricarica ad alta potenza) nel territorio comunale (area privata adibita a parcheggio in servitù di uso pubblico in via Don Tosatto/Via Impastato a Mestre), ai sensi del comma 8, art. 57, Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

Considerato che:

- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisca uno strumento essenziale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico presentando, altresì, elevate potenzialità di applicazione, tra l'altro, nell'ambito del trasporto privato e pubblico, nonché della logistica;
- la Parte Attuatrice è una società che opera nel settore.....;
- la Parte Attuatrice considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di favorirne la crescita nel medio termine;
- le Parti concordano che l'area ubicata nel Comune Venezia in Via Don Tosatto/Via Impastato a Mestre, area catastalmente individuata alla Sez. Zelarino, fg 120, mappale 210, adibita a parcheggio risulta tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di una stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici, come raffigurata nelle planimetria di progetto allegata al presente Protocollo d'intesa.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente Protocollo di Intesa (di seguito, il "**Protocollo**") ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per allegati si intendono, relativamente a ciascun sito:

- Allegato 1: planimetria catastale;
- Allegato A: Planimetria del Sito HPC (stato attuale e di progetto);
- Allegato 3: Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione HPC.

ART. 2 - OGGETTO

Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito, il "**Protocollo**"), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di n. 1 (una) stazione di ricarica per veicoli elettrici tipologia HPC" nel parcheggio pubblico di Via Don Tosatto/Via Impastato a Mestre, area catastalmente individuata alla Sez. Zelarino, fg 120, mappale 210, secondo le caratteristiche tecniche indicate nella Scheda Tecnica di cui all'Allegato;

Nell'area attrezzata con infrastruttura HPC, che dispone di ____ colonnine per ____ stalli/prese cadauna, viene erogata/non viene erogata energia di provenienza certificata come "energia rinnovabile".

ART. 3 - IMPEGNI DELLA PARTE ATTUATRICE

La Parte Attuatrice si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società (che rispettino i criteri di garanzia richieste alle società per gli Appalti pubblici), alle seguenti attività:

- a) progettare la Stazione HPC, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l'erogazione del servizio di ricarica;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell'installazione della Stazione HPC;
- c) provvedere, a propria cura e spese, all'installazione della Stazione HPC, che resta di proprietà della Parte Attuatrice;
- d) provvedere al collegamento della Stazione HPC con la rete elettrica in media tensione;
- e) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di infrastrutturazione del sito destinato alla stazione HPC compresi eventuali ripristini;
- f) occuparsi della manutenzione della Stazione HPC al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- g) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale del sito destinato alla ricarica dei veicoli tipologia HPC e a mantenerla per l'intera durata del protocollo, intervenendo anche su richiesta del Comune in modo sollecito;
- h) provvedere in proprio a tutte le attività di collaudo della Stazione HPC;
- i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della Stazione HPC;
- j) rimuovere la Stazione HPC, le cabine di consegna e trasformazione e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune adeguatamente giustificata da imposizione di legge o per disposizioni della Pubblica Autorità;
- k) rifondere il Comune di ogni eventuale spesa dovesse essere effettuata dal Comune a garanzia della pubblica sicurezza del sito, in caso di inerzia della parte attuatrice.

Vincolo di destinazione

Sarà vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'area; la violazione di tale divieto comporterà risoluzione del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE DI VENEZIA

Il Comune si impegna a:

- a) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione della Stazione HPC, per la durata del presente Protocollo, e mantenerne l'idoneità all'utilizzo della Stazione HPC, previo accordo con la proprietà e/o soggetto gestore delle funzioni commerciali;
- b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione della Stazione HPC a cura, spese e responsabilità del Parte Attuatrice, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;

- c) garantire che il Sito HPC sia accessibile al pubblico 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, a meno di eventuali ragioni di sicurezza;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada").

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

ART. 6 - DURATA

Il Protocollo, ai sensi comma 14 bis art. 57 L. n. 120/2020, è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

La Parte Attuatrice si impegna a riconsegnare i Siti HPC nello stato di fatto in cui sono stati consegnati dal Comune, salvo il normale deperimento d'uso. A tal fine la Parte Attuatrice si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, le Stazioni HPC e le cabine di consegna e trasformazione ed a ripristinare lo stato originario dei Siti HPC entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del presente protocollo d'intesa.

Le Parti si riservano sin d'ora la facoltà, con comunicazione da inviare entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del protocollo, di rinnovare il protocollo per un periodo di tempo che verrà concordato tra le parti ed approvato dalla Giunta comunale.

ART. 7 - COSTI

Tutti i costi relativi alle stazioni HPC sono a carico della parte attuatrice.

ART. 8 - ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo con terze parti o altri enti pubblici.

ART. 9 - COMUNICAZIONE

Entrambe le Parti non faranno alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo l'esistenza, il contenuto, l'esecuzione del presente Protocollo né useranno marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

ART. 10 - PUBBLICITÀ

Le Parti concordano i segni distintivi apponibili sulla Stazione HPC.

Rimangono comunque a carico del Parte Attuatrice il pagamento di tasse, diritti o oneri eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l'apposizione, sulla Stazione HPC, di segni distintivi e di pubblicità specificamente autorizzata.

ART. 11 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la Parte Attuatrice è il solo e unico titolare e/o licenziatario del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IDR e la piattaforma proprietaria di gestione da remoto, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente

sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IDR di cui al presente Protocollo.

Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

ART. 12 - RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Contratto o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico.

Gli obblighi di cui al presente Protocollo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte dovesse farne richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge o in caso di legittima richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica, una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare di ciò l'altra parte, per iscritto, appena legalmente possibile;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nell'anno successivo alla scadenza del presente Protocollo.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 14 - LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, VARIE

Il presente Protocollo sarà disciplinato e interpretato secondo la legge italiana.

Qualsiasi controversia tra le Parti, che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale territorialmente competente.

Qualsiasi modifica o deroga al presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, a terzi il presente Protocollo, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ART. 16 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico del Parte Attuatrice.

ART. 18 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Protocollo dovrà essere inviato tramite PEC agli indirizzi indicati dalle Parti:

Per Parte Attuatrice:

Sig.
Tel. +39.
e-mail:.....
PEC:

Per il Comune:

Sig.
Tel. +39.
e-mail:.....
PEC:.....

Comune di Venezia
Data: 08/06/2023, PG/2023/0275698

ART. 19 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

La Parte Attuatrice dichiara inoltre che, in osservanza del decimo principio del Global Compact, intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma.

Pertanto, la Parte Attuatrice proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti dal Parte Attuatrice e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di il Parte Attuatrice e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Venezia, _____

per la **Parte Attuatrice, il soggetto delegato**

per il **Comune di Venezia,**